

TI_GERICHTE 11.2020.72 vom 28. Mai 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-05-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.72

FR: TI_GERICHTE 11.2020.72 du 28 mai 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2020.72 del 28 maggio 2020

Erwägungen

E. 1

Se il dispositivo di una sentenza è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Una rettifica come quella chiesta da IS 1 con l'istanza del 16 giugno 2020 mira a correggere manifeste sviste di redazione, di battuta o di computo, ossia inavvertenze formali (non errori di apprezzamento o di sostanza) chiaramente desumibili dal testo stesso della decisione. Essa non deve comportare, in altri termini, modifiche del giudizio nel merito (DTF 143 III 522 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 5D_192/2017 del 17 maggio 2018 consid 3.2, in: SJ 2019 I 57).

E. 2

Nella fattispecie il dispositivo n. I/2.3 della sentenza emanata 28 maggio 2020 da questa Camera denota una palese incongruenza redazionale. Già dal testo stesso del dispositivo si evince che CO 2 e CO 1 si sono visti porre a carico due terzi delle spese dell'azione riconvenzionale, sicché vanno tenuti – coerentemente – a rifondere a IS 1 un'indennità di fr. 1500.– complessivi per ripetibili ridotte, e non il contrario. Che CO 2 e CO 1 siano risultati soccombenti per due terzi nell'azione riconvenzionale si desume senza equivoco, del resto, dal consid. 17 della sentenza, di modo che al riguardo non sussiste possibilità di equivoco e la sostanza della decisione rimane invariata. Nelle circostanze descritte si giustifica così di emendare l'addebito delle ripetibili, rettificando senza indugio il dispositivo n. I/2.3 della sentenza. L'addebito delle spese processuali è invece corretto, tant'è che nemmeno IS 1 lo mette in discussione. Quanto alla postulata rettifica del dispositivo n. III/1.6, essa è – come si è visto – senza oggetto.

E. 3

Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nella fattispecie conviene rinunciare a ogni prelievo. IS 1 rivendica invero la rifusione di ripetibili, ma alla richiesta non può essere dato seguito. Per quel che è del dispositivo n. III/1.6, intanto, lo stesso istante riconosce che l'importo di fr. 1707.05 per spese peritali è esatto, sicché non v'è nulla da rettificare. Quanto al dispositivo n. I/2.3, CO 2 e CO 1 non si sono opposti alla rettifica, rimettendosi al giudizio di questa Camera, e non hanno alcuna responsabilità nell'intervenuta svista redazionale. Non sarebbe equo, dunque, considerarli “soccombenti” nell'accezione dell'art. 106 CPC (cfr. DTF 139 III 38 c. 5 in fine; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_932/2016 del 24 luglio 2017 consid. 2.2.4, in: RSPC 2017 pag. 503). Per questi motivi, decide: 1. Il dispositivo n. I/2.3 e della sentenza emessa da questa Camera il 28 maggio 2020 nella causa 11.2019.45 è rettificato come segue: I/2.3 Le spese dell'azione riconvenzionale, di fr. 1000.–, da anticipare da CO 2 e CO 1, sono poste per due terzi a carico degli attori riconvenzionali e per il resto a carico di IS 1, al

quale CO 2 e CO 1 rifonderanno un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili ridotte. 2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili. 3. Notificazione: – avvocati e ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.